

caso di decesso degli assicurandi in parola, sempre che il decesso stesso si verifichi non oltre il 20° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro o sia causato da malattia o disgrazia accidentale riportata durante il periodo di occupazione in lavori di mietitura o di trebbiatura. La liquidazione suddetta però non è dovuta quando il decesso sia causato da suicidio o da infortunio risarcibile in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Contratto di tale assicurazione è il P. N. F. mentre la liquidazione dei capitali assicurati verrà effettuata per il tramite della Confederazione dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

Tenuto presente il carattere eminentemente benefico della operazione, il corrispettivo di premio unico dovuto all'Istituto per l'anno in corso è stato stabilito in L. 0,50 per ogni lavoratore da assicurare.

Saranno inclusi nella presente assicurazione tutti i lavoratori d'ambosessi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura di età non superiore ad anni 65.

Si ritiene che il numero dei lavoratori da assicurare sia di circa 320.000.-